



LINEE GUIDA OPERATIVE

PER LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Nell'ambito dei conflitti familiari, la questione delle spese ordinarie (rientranti del c.d. mantenimento) e straordinarie costituiscono una potenziale fonte di conflitto che il gruppo civile¹ dell'UNCM ritiene utile gestire sin dal principio in maniera condivisa e in un'ottica di prevenzione per rimuovere sul nascere ogni possibile causa di contrasto, soprattutto ove questo ha come origine nei diritti di mantenimento dei figli minori.

Il gruppo ha quindi elaborato delle linee guida di gestione e definizione delle spese che propongono alcuni **strumenti operativi per la definizione delle spese** (questionario) e **per la prevenzione del conflitto** (accordo tra i genitori per la gestione delle spese) ed una **analisi della normativa e della giurisprudenza** di riferimento, quale fondamento delle soluzioni proposte.

1. **Definizione concordata delle spese:** si suggerisce di utilizzare i questionari predisposti ed allegati per individuare in maniera il più possibile oggettiva e documentata le esigenze della famiglia e dei figli sulla cui base concordare gli importi di mantenimento o fondare una domanda giudiziale di mantenimento.

QUESITI INERENTI I FIGLI

AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

- 1) Numero figli

- 2) Età dei figli

- 3) Scuola frequentata

¹ Responsabile del gruppo di lavoro: Avv. Carla Lettere; componenti del gruppo di lavoro: Avv. Alessia Lombardi, Avv. Giuliana Martinelli, Avv. Annagrazie De Nicola, Avv. Emanuela Sgroi - coordinamento Avv. Rebecca Rigon, Responsabile Nazionale settore civile UNCM.

4) Presenza di patologie croniche

5) Sport

6) Baby sitter o dopo scuola

7) Ripetizioni

8) Quantificazioni spese mensili vitto e alloggio

9) Quantificazione spese mensili per trasporto

10) Attuali esigenze del figlio/figli

Da annotare a margine l'importo mensile speso per ogni singola voce

QUESITI RELATIVI AI GENITORI

AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

1) Reddito da lavoro

2) Beni immobili

3) Rendite

4) Conti correnti



5) Titoli

6) Libretti o depositi bancari

7) Beni mobili registrati

8) Mutui

9) Canone locazione per la casa familiare

10) Posizioni debitorie personali e/o della famiglia

2. **Prevenzione del conflitto: possibili soluzioni e strumenti per la predeterminazione delle modalità di gestione delle spese straordinarie tra genitori**

Nell'ambito dell'accordo tra i genitori per la definizione delle spese straordinarie e delle modalità di gestione delle stesse si propongono alcune soluzioni tecniche volte a definire prassi virtuose per la gestione di questi aspetti al fine di prevenire eventuali contrasti

a) **Meccanismo del consenso**

Qualora nell'accordo tra i genitori sia prevista la necessità del consenso di entrambi, l'accordo dovrà contenere la necessità per il genitore richiedente e quindi l'impegno a formulare per iscritto la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto nonché di un termine congruo (possibilmente da prevedersi nell'accordo stesso, 7 - 15 o più giorni) entro il quale l'altra parte dovrà esprimere la propria volontà ovvero motivare il proprio dissenso.

Decorso tale termine la mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa da affrontare, sia nella modalità che nell'importo, illustrata nella richiesta (scelta del dentista,



scelta della struttura sportiva ecc.).

b) Costituzione di un Fondo

Le parti possono convenire, nell'individuazione delle spese straordinarie, di destinare una somma al fine di costituire un fondo che potrà essere gestito da uno dei genitori con obbligo di rendicontazione periodica all'altro (ad es. semestrale) e facoltà di controllo da parte del genitore che non gestisce. Le parti possono individuare una somma da versare ogni anno per incrementare il fondo. Si precisa che in caso di previsione di affidamento esclusivo il fondo sarà gestito automaticamente e necessariamente dal genitore affidatario, con obbligo di rendiconto al genitore non affidatario che avrà diritto di controllo della gestione, anche prima del rendiconto.

In caso di esaurimento del fondo resta ferma la necessità di partecipazione alla spesa straordinaria in ragione della percentuale del 50% come per legge ovvero quella individuata dalla parti, oppure le parti possono convenire di ricostituire il medesimo fondo.

Tale fondo può essere anche gestito congiuntamente fatta salva la necessità di condividere la scelta e la spesa nelle modalità e nell'importo, secondo i criteri sopra esplicitati.

c) Ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori

I genitori possono convenire di dividere le spese straordinarie per tipologia e ripartirne la gestione ed anticipazione tra loro, ferma restando la condivisione della scelta e della spesa (ad esempio: il padre si occupa dello sport, la madre dei libri di scuola; il padre si occupa delle spese odontoiatriche la madre di quelle oculistiche ecc...). Le parti converranno altresì di rendicontare periodicamente e compensare le posizioni dare-avere inerenti le voci di spesa.

d) Stipulazione di apposita copertura assicurativa per le spese che lo consentono, come quelle mediche straordinarie

I genitori, oltre l'ipotesi di suddivisione e rimborso della spesa straordinaria, potrebbero prevedere la stipula di polizza assicurativa con diverse coperture annue il cui costo verrebbe ripartito tra loro in ragione della percentuale concordata.



MODELLO DI ACCORDO TRA I GENITORI

SULLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE INERENTI I FIGLI

Il sig., nato a, il, C.F., residente in, alla Via in qualità di genitore

E

La sig.ra, nata a, il, C.F., residente alla via, in qualità di genitore

del/i minore/i

....., nato a, il

PREMESSO CHE

- l'unità del nucleo familiare è venuta meno e che pertanto i genitori hanno deciso di separarsi come da separato ricorso (porre fine alla convivenza), pur restando una coppia genitoriale nei confronti dei figli tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;

- il regime di affidamento dei figli è quello condiviso (esclusivo);

- è necessario definire la modalità di gestione delle spese ordinarie e straordinarie che riguardano il/i minore/i;

premessi tutto quanto sopra i genitori concordano quanto di seguito:

1) I genitori stabiliscono che nell'importo mensile dell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti voci:

- Vitto (in caso di allergie o patologie legate all'assunzione di alimenti che necessitano di spese maggiori all'ordinario queste devono essere quantificate nell'assegno mensile)

- mensa scolastica

- contributo per spese dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc)

- abbigliamento

- spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria

- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali)

- medicinali per le cure di patologie: se presente nel figlio una patologia grave e/o permanente i costi inerenti la cura della stessa devono essere ricompresi nell'assegno ordinario, salvo diversa pattuizione.



- spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

2) I genitori convengono che le spese straordinarie sono così individuate:

- **Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione:** libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

- **Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:**

Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero; pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

3) In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro, i genitori convengono e si impegnano come segue:



- il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via email, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio.

- Il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via email (o con il mezzo individuato dalle parti), il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.

- La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, del 50% della spesa (ovvero nella diversa percentuale convenuta o stabilita in giudizio o nell'accordo di negoziazione assistita) entro il mese successivo all'esborso, debitamente documentato (in caso di costituzione di fondo, si può prevedere che il silenzio costituisca autorizzazione al prelievo dell'importo dallo stesso fondo)².

Luogo, data

Firma del genitore _____

Firma del genitore _____

3. Analisi della normativa e della giurisprudenza per la definizione dei contenuti concreti delle nozioni di "spesa ordinaria" e "spesa straordinaria"

DEFINIZIONE DI SPESA ORDINARIA

1. Normativa di riferimento

L'articolo 30 della Costituzione: *"è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio"*.

Il Codice Civile attua tale disposizione attraverso norme di dettaglio:

Art. 147 c.c *Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.*

2

Si suggerisce la sottoscrizione specifica della clausola per evitare eventuali contestazioni in ordine alla potenziale vessatorietà della stessa.



Art. 148 c.c. *I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.*

Art. 155 c.c. **novellato ad opera della riforma di cui alla decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154**

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX."

Art. 337-bis c.c. - **Ambito di applicazione**

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter - **Provvedimenti riguardo ai figli**

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) *le attuali esigenze del figlio.*
- 2) *il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
- 3) *i tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
- 4) *le risorse economiche di entrambi i genitori.*
- 5) *la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.



Art. 337-quinquies - Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 337-septies - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 315 bis c.c. - Diritti e doveri del figlio

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Dal quadro normativo sopra riportato, risultato della riforma introdotta con legge 10 dicembre 2012, n. 219 e decreto legislativo n. 154/2013, emerge la garanzia della totale equiparazione tra figli nati o meno in costanza di matrimonio.

La procreazione determina il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, diritto garantito fin dal riconoscimento del legame familiare e ribadito nel momento patologico dell'unione familiare (Cass. civ., sez. I, n. 10124, del 26 maggio 2004).

Nell'ambito della modalità di contribuzione al mantenimento dei figli minori o non economicamente autosufficienti la normativa vigente individua il **mantenimento diretto** come il regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori già dalla riforma di cui alla legge 54/2006. La previsione del mantenimento diretto valorizza del resto il ruolo dei genitori e ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione e contributo (personale oltre che materiale) alla loro crescita, ma nel contempo richiede, per la corretta applicazione, una attenta ponderazione e riflessione del Giudice nella statuizione dell'assegno perequativo, perché l'eventuale previsione corrisponda alle necessità del caso concreto e non risulti il frutto della mera e standardizzata applicazione di una prassi di lungo corso.

Tale scelta ha trovato altresì conferma nelle ultime riforme del diritto di famiglia del 2013, ancorché non possa farsi discendere il canone del mantenimento diretto *sic et simpliciter* dal principio dell'affido condiviso, quanto piuttosto dall'elemento del collocamento sostanziale, presupposto di fatto per poter dare luogo al mantenimento diretto (cfr., Cass. civ., 20 gennaio 2012, n. 785).

In questo senso, l'assegno di mantenimento è previsto dal sistema "*ove necessario*", come prescrive il testo dell'art. 337 *ter* c.c. sopra richiamato, in funzione perequativa o perché vi è un collocamento prevalente presso uno dei due genitori e non si può far luogo interamente al mantenimento diretto o pur in presenza di un collocamento sostanziale che consente di dare luogo al mantenimento diretto



questo deve essere comunque perequato con un assegno al fine di equilibrare le posizioni dei due genitori; la perequazione opera in considerazione dei criteri nella stessa norma previsti: criteri relativi sia alla posizione dei genitori - con riferimento alle capacità patrimoniali complessivamente intese, alla contribuzione diretta attuata da ciascuno in termini di permanenza del figlio presso di sé ed alla valenza economica del tempo e delle energie e risorse di accudimento che ciascun genitore offre quotidianamente al proprio figlio - sia alla posizione del figlio, con riferimento alle esigenze dello stesso ed il tenore di vita da questi goduto in precedenza.

2. Giurisprudenza

Il mantenimento ordinario della prole non comprende soltanto l'obbligo di garantire ai figli gli alimenti, ma anche l'aspetto abitativo, sportivo, sanitario, scolastico e sociale.

Ben lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6197 del 22 marzo 2005:

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. sul punto Cass. 2000 n. 15065). È altresì da considerare che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

L'assegno di mantenimento, ove previsto secondo i principi di perequazione sopra riportati, "è determinato in una somma fissa mensile, in funzione delle esigenze rapportate all'anno" per il che ne è previsto il versamento anche durante il periodo estivo in cui il figlio trascorre parte del mese con il genitore obbligato (cfr., Cass. civ., ord. 2 aprile 2013, n. 7972), salvi diversi accordi dei genitori esplicitati in atti e/o statuizioni previste in provvedimenti che tengano conto dei diversi periodi di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario.

3. Individuazione delle spese ordinarie

Nell'assegno di mantenimento che il genitore non collocatario o non affidatario verserà al genitore collocatario in via anticipata, per prassi entro il 5 di ogni mese, dovranno essere ricomprese tutte le spese relative a:

*Vademecum per individuazione delle spese **ordinarie***

- **Vitto** (in caso di allergie o patologie legate all'assunzione di alimenti che necessitano di spese maggiori all'ordinario, queste devono essere quantificate nell'assegno mensile)
- **mensa scolastica**
- **contributo per spese dell'abitazione** (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc)
- **abbigliamento**



- *spese per tasse scolastiche* (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria
- *medicinali da banco* (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali)
- *medicinali per le cure di patologie*: se presente nel figlio una patologia grave e/o permanente i costi inerenti la cura della stessa devono essere ricompresi nell'assegno ordinario, salvo diversa pattuizione.
- *spese di trasporto urbano* (tessera autobus e metro), carburante;
- *spese varie*: ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc..).

Vademecum per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Individuare spese mensili per le voci riportate attraverso la raccolta delle informazioni contenute nel questionario allegato da sottoporre all'assistito.

DEFINIZIONE DI SPESE STRAORDINARIE

3. Definizione

Il concetto di "spesa straordinaria" non trova una definizione positiva nell'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, tanto che la giurisprudenza è intervenuta più volte sul punto per colmare il vuoto normativo.

Di seguito le principali sentenze:

- Cassazione, Sez. I, sentenza n. 7672 del 19/07/1999

Sono da ritenersi straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita della prole.

- Cassazione, Sez. I, sentenza n. 6201 del 13/03/2009

Sono straordinarie le spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie (vale a dire non continuativa) e imprevedibili dei figli.

- Cassazione, Sez. I, sentenza n. 9372 del 22/02/2012

Sono da intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.



Dall'analisi delle sentenze sopra riportate è possibile individuare le principali caratteristiche della spesa straordinaria:

- 1) **l'eccezionalità;**
- 2) **la saltuarietà e l'imprevedibilità;**
- 3) **la rilevanza in termini economici;**
- 4) **l'imponderabilità.**

Al ricorrere di uno di questi caratteri la spesa non rientra più nella definizione di spesa ordinaria, ma verrà classificata come spesa fuori dal regime ordinario di vita dei figli.

In ragione dei risultati emersi dallo studio delle sentenze sopra riportate, è facile comprendere perché non possa ammettersi una quantificazione in via forfettaria delle spese straordinarie. Sul tema la Cassazione si è espressa con sentenza n. 18869/14, depositata l'8 settembre 2014, nella quale si legge testualmente:

"... devono intendersi spese straordinarie quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica delle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorte di alea incompatibile con i principi che regolano la materia..."

Quanto statuito dalla **Cassazione nel 2014** è conforme ad una pronuncia dei Giudici di legittimità nella sentenza del **2012 n. 9372** nella quale la quantificazione aprioristica e a forfait delle spese straordinarie potrebbe potenzialmente rivelarsi di nocumento per la prole e per il coniuge presso il quale il figlio è collocato:

*"Dovendosi intendere per spese "**straordinarie**" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti, deve rilevarsi che la loro **inclusione** in via **forfettaria** nell'ammontare dell'assegno posto a carico*



di uno dei genitori può rivelarsi in netto **contrasto** con il suddetto **principio di proporzionalità** e con quello dell'adeguatezza del **mantenimento**: nel caso della sopravvenuta esigenza di una spesa rilevante (ad esempio, per ragioni sanitarie), tale da assorbire non solo il **contributo** mensile, ma anche quello annuale, **potrebbe** verificarsi un grave nocumento non solo nei confronti del coniuge presso il quale il figlio è collocato, ma **soprattutto** nei riguardi della prole, che **potrebbe** essere privata - non consentendogli le possibilità **economiche** del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo"- di cure **necessarie** o di altri **indispensabili** apporti."

Sull'obbligo di concertazione che incombe sul genitore collocatario rispetto alle spese straordinarie è rilevante la sentenza della **Cassazione n. 9376 del 2011**: "pur non essendovi coincidenza tra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, ragion per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge".

"...Rimane sullo sfondo la questione circa la necessità del consenso preventivo dell'altro genitore anche in relazione alle spese straordinarie. La decisione impugnata ha correttamente applicato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte, secondo cui, con riferimento al quadro normativo applicabile, *ratione temporis*, alla presente vicenda, pur non essendovi coincidenza tra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, ragion per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 155 c.c., determini oltre che la misura, anche modi con i quali il genitore non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 5 maggio 1999, n. 4459). Dovendo, quindi, verificare se con la decisione che, pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva dettato i provvedimenti inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio, fosse stata o meno disposta la previa concertazione anche in relazione alle spese straordinarie, la corte territoriale ha interpretato in maniera adeguata la sentenza che aveva regolato tali rapporti, fornendo al riguardo congrua motivazione".

La più recente giurisprudenza della Corte rivede i criteri di interpretazione della spesa straordinaria anticipata da un genitore nell'interesse del minore e con essi i presupposti del diritto al rimborso. **Secondo l'ordinanza n. 16175/2015**, anche se pur non è stato previamente consultato, il coniuge (e



pertanto, in generale, il genitore) non affidatario (o non collocatario) è tenuto a contribuire alle «spese straordinarie» effettuate nell'interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita.

La Suprema corte, rifacendosi ad un proprio precedente (n. 19607/2011), ha ricordato che «non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso».

Quindi, conclude la sentenza, se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale, la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.»

Individuazione delle spese straordinarie

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è possibile ora tracciare alcuni criteri utili nell'individuazione delle spese straordinarie, suddividendo le stesse in due categorie:

- **Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione:** libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
- **Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:**
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero; pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;



spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;